

Statuto dell'Associazione *Rinnovamento nello Spirito Santo*

Testo vigente	Testo modificato	Commento alle modifiche
<p>I - NATURA E FINE</p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>§ 1. È costituita l'Associazione privata di fedeli "Rinnovamento nello Spirito Santo" che, all'interno della omonima corrente spirituale, opera nella Chiesa per il rinnovamento della vita cristiana.</p> <p>§ 2. L'Associazione ha sede in Roma.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>L'Associazione persegue le seguenti finalità:</p> <p>a) la riscoperta della grazia battesimale e della propria identità cristiana;</p> <p>b) la conversione permanente della propria vita conformandola sempre più allo stile del Vangelo;</p> <p>c) l'aiuto ad accogliere una rinnovata effusione dello Spirito Santo, la sua guida, i suoi doni e carismi;</p> <p>d) la formazione al servizio ministeriale nella Chiesa e nella società;</p> <p>e) la promozione e la formazione di Gruppi di Rinnovamento e di forme di Comunità del "Rinnovamento nello Spirito Santo".</p>	<p>TITOLO I</p> <p>NATURA E FINE</p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;"><i>Costituzione</i></p> <p>§ 1. È costituita l'Associazione privata di fedeli "Rinnovamento nello Spirito Santo" che, all'interno della omonima corrente spirituale, opera nella Chiesa per il rinnovamento della vita cristiana.</p> <p>§ 2. L'Associazione ha sede in Roma.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;"><i>Finalità</i></p> <p>L'Associazione persegue le seguenti finalità:</p> <p>a) l'aiuto ad accogliere una rinnovata effusione dello Spirito Santo, la sua guida, i suoi doni e carismi;</p> <p>b) la riscoperta della grazia battesimale e dell'identità cristiana;</p> <p>c) l'esperienza, la conoscenza e la pratica dei carismi elargiti dallo Spirito Santo, in gioiosa e piena adesione alla vita sacramentale ed ecclesiale;</p> <p>d) la santità di vita attraverso l'adesione al Vangelo e la conversione permanente;</p> <p>e) la formazione al servizio ministeriale nella Chiesa e nella società quale frutto della vita nuova nello Spirito;</p> <p>f) la diffusione della grazia del Rinnovamento;</p> <p>g) la costituzione e la formazione di gruppi e comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p><i>Nessuna modifica.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p><i>Sostanzialmente, rispetto alla formulazione precedente non sono state inserite nuove finalità. Le stesse in precedenza enunciate, sono state elencate e "sistematicamente" in modo più coerente al cammino effettuato. È sottolineata più chiaramente la finalità generante tutta l'esperienza (punto a). Al contempo si è inteso sottolineare la ricerca della "santità di vita" per ogni singolo aderente come finalità espressamente perseguita dall'Associazione (accennata solo indirettamente nello statuto precedente). Viene, altresì, sottolineata la finalità dell'impegno nella vita ecclesiale e dell'impegno civile, come conseguenza della esperienza spirituale sottesa al cammino del Rinnovamento nello Spirito Santo.</i></p>

<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>§ 1. L'Associazione svolge tutte le attività necessarie o utili al raggiungimento delle finalità espresse dall'art. 2. Promuove inoltre la formazione religiosa dei suoi membri per una loro sempre maggiore partecipazione alla missione evangelizzatrice della Chiesa e per una presenza incisiva nei campi della cultura, della carità e dell'impegno sociale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Attività</p> <p>1. L'Associazione svolge tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità espresse dall'art.2.</p> <p>A tale scopo:</p> <p>a) promuove un cammino di fede tra gli aderenti riuniti in gruppi e comunità, attraverso la preghiera comunitaria e la formazione umana, spirituale ed ecclesiale;</p> <p>b) promuove i ministeri di fatto sia internamente all'Associazione, sia nel mondo ecclesiale e civile;</p> <p>c) promuove e organizza ritiri, convegni, seminari di formazione, uffici, progetti, eventi ecclesiali e civili;</p> <p>d) partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa, per una presenza incisiva nei campi della cultura, della carità e dell'impegno sociale, con specifica attenzione ai giovani e alla famiglia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p><i>È sottolineato che l'adesione al Rinnovamento nello Spirito Santo si esprime in un cammino di fede comunitario che ha il suo fondamento nella preghiera e nella formazione. Viene indicata come attività statutaria quella dei ministeri di fatto, in precedenza non menzionata (la spiritualità carismatica non può non avere come sbocco l'impegno in servizi concreti). Viene inoltre colmata la lacuna delle attività molteplici svolte dall'Associazione nella organizzazione dei ritiri, convegni, manifestazioni pubbliche, cose queste in precedenza non menzionate.</i></p>
<p style="text-align: center;">II - APPARTENENZA</p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p>§ 1. Sono membri dell'Associazione i singoli fedeli laici che, dopo il previsto cammino di preparazione, hanno ricevuto la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo e dichiarano di voler operare attivamente nell'Associazione.</p> <p>§ 2. Alle stesse condizioni di cui al primo paragrafo possono essere membri dell'Associazione:</p> <p>– i sacerdoti (cf <i>Codice di Diritto Canonico</i>, can. 298, § 1);</p>	<p style="text-align: center;">Titolo II</p> <p style="text-align: center;">APPARTENENZA</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 Adesione</p> <p>§ 1. Aderiscono all'Associazione i singoli fedeli laici che, dopo il previsto cammino di preparazione, hanno ricevuto la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo e dichiarano di voler operare attivamente nell'Associazione.</p> <p>§ 2. Alle stesse condizioni di cui al primo paragrafo possono essere membri dell'Associazione:</p> <p>– i sacerdoti e i diaconi (cf <i>CIC</i>, can. 298, § 1);</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p><i>La modifica apportata con l'introduzione del nuovo paragrafo 3 è necessaria per una migliore identificazione della base associativa. La materia era in precedenza riportata solo nel Regolamento interno dell'Associazione. L'articolo colma una lacuna giuridica in ordine alla certezza della composizione della base associativa.</i></p>

<p>– i religiosi e le religiose con il consenso dei loro superiori (cf CDC, can. 307, § 3).</p> <p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>§ 1. I membri possono abbandonare liberamente l'Associazione.</p> <p>§ 2. In caso di comprovata irregolarità, i membri possono essere dissociati rispettivamente dal Pastorale di servizio del Gruppo oppure dal proprio Comitato regionale di servizio.</p> <p>§ 3. Contro il provvedimento di cui al comma precedente è possibile il ricorso rispettivamente al Comitato regionale di servizio o al Comitato nazionale di servizio.</p> <p style="text-align: center;">II - ORGANI DI SERVIZIO</p> <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>§ 1. L'Associazione si articola in Gruppi locali, cellule base del "Rinnovamento nello Spirito Santo", che sono collegati tra di loro a livello, regionale e nazionale. A tutti i livelli sono preposti dei Coordinatori i quali, pur con uno stile di iniziativa responsabile, sono al servizio dell'unità, della comunione e del cammino secondo lo spirito del Rinnovamento.</p>	<p>– i religiosi e le religiose con il consenso dei loro superiori (cf CIC, can. 307, § 3).</p> <p>§ 3. L'adesione deve essere annualmente verificata da parte degli organi di servizio locali secondo quanto previsto dall'art.8 dal presente Statuto e dal Regolamento interno dell'Associazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>§ 1. Gli aderenti possono abbandonare liberamente l'Associazione.</p> <p>§ 2. In caso di comprovata irregolarità, gli aderenti possono essere dissociati dal Pastorale di servizio del Gruppo di appartenenza, oppure dal Comitato diocesano o regionale territorialmente competente.</p> <p>§ 3. Contro il provvedimento di cui al paragrafo precedente è possibile il ricorso rispettivamente al Comitato regionale di servizio o al Comitato nazionale di servizio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Realtà locali</p> <p>§ 1. L'Associazione si articola localmente in Gruppi e Comunità, uniti tra loro a livello diocesano, regionale e nazionale.</p> <p>§ 2. Il Gruppo è formato dagli aderenti che si incontrano settimanalmente per la preghiera comunitaria carismatica e condividono la vita nuova nello Spirito; essi si impegnano in un cammino comune di crescita spirituale e di formazione permanente.</p> <p>§ 3. La Comunità è formata dagli aderenti che, oltre agli impegni di cui al § 2 del presente articolo, ne assumono altri specifici relativi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (ex Art. 16)</p> <p><i>Nessuna modifica, trattasi di semplice spostamento di un articolo già precedente approvato nel primo statuto (ex art.16). Il termine "aderenti" è utilizzato per conformarsi al dettato dell'art.7 § 2.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p><i>È stato riscritto l'articolo delle realtà locali del Rinnovamento nello Spirito Santo, con l'introduzione della fattispecie delle "Comunità", presenti da trenta anni nel RnS ma non elencate nella stesura del precedente statuto. In proposito si traccia solo un profilo di distinzione di massima tra la realtà del gruppo con le relative attività, e la realtà delle comunità nelle specificità che le contraddistinguono, differenziandole dai gruppi solo per la vocazione particolare che esse esprimono. La nuova articolazione si rende necessaria in quanto molte realtà comunitarie (spesso con approvazione</i></p>
--	---	--

<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>§ 1. Sono organi di servizio dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Pastorale di servizio del Gruppo locale; - il Coordinatore del Gruppo locale o delle Comunità; - il Consiglio regionale; - il Comitato regionale di servizio; - il Coordinatore regionale; - il Consiglio nazionale; - il Comitato nazionale di servizio; - il Coordinatore nazionale. <p>§ 2. I membri di ciascuno degli organi di cui al paragrafo precedente sono eletti a norma del can. 119, § 1 e durano in carica un triennio.</p>	<p>alla vita fraterna e al servizio, anche in forma di promesse sancite da una regola scritta compatibile con il presente Statuto.</p> <p style="text-align: center;">Titolo III</p> <p style="text-align: center;">ORGANI</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Principi generali</i></p> <p>§ 1. A tutti i livelli sono preposti organi collegiali presieduti da un Coordinatore o da un Presidente, al servizio dell'unità, della comunione e del cammino, secondo le finalità proprie dell'Associazione.</p> <p>§ 2. Sono organi dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a livello locale: l'Assemblea degli aderenti (cf art.4 § 1), il Pastorale di servizio e il Coordinatore; - a livello diocesano: il Consiglio, il Comitato di servizio e il Coordinatore; - a livello regionale: il Consiglio, il Comitato di servizio e il Coordinatore; - a livello nazionale: l'Assemblea, il Consiglio, il Comitato di servizio e il Presidente. <p>§ 3. La durata in carica degli organi elettivi è di quattro anni per ogni mandato.</p> <p>§ 4. Ogni organo collegiale deve essere composto da almeno tre membri.</p> <p>§ 5. Eventuali deroghe ai §§ 2 e 3 del presente articolo per le</p>	<p><i>del Vescovo locale) esistenti già da molti anni, non trovano alcun riferimento giuridico nello Statuto vigente nonostante l'adesione vitale e giuridica al Rinnovo nello Spirito Santo come movimento.</i></p> <p style="text-align: center;">Titolo III</p> <p style="text-align: center;">ORGANI</p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p><i>Si ribadisce che lo stile di conduzione dei gruppi e delle comunità deve essere espresso nelle dinamiche della collegialità e della corresponsabilità. In precedenza, tale principio era indicato in modo inesatto nell'articolazione che esplicitava le realtà locali (ex art.5 § 1) e non in riferimento agli organi di governo. Viene, pertanto, spostato in modo più corretto in premessa alla attività degli organi di responsabilità e di governo dell'Associazione. Viene specificata a livello locale "l'Assemblea degli Aderenti" (i singoli fedeli che dopo aver ricevuto la preghiera per una rinnovata effusione dello Spirito Santo dichiarano di voler operare attivamente nella Associazione). Con l'introduzione del livello diocesano (non contemplato dallo statuto originario), si rende necessario elencare e riordinare gli organi di servizio. Viene introdotto un nuovo organo consultivo, l'Assemblea Nazionale, formata dai Coordinatori diocesani, in ossequio al nuovo livello diocesano e per favorire il collegamento e la consultazione a un livello quanto più vicino alla base associativa. Il mandato è allungato a quattro anni, ritenendo insufficiente il triennio per una programmazione efficace delle attività associative. È</i></p>
--	---	--

<p style="text-align: center;">Livello locale Art. 7</p> <p>§ 1. Il Pastorale di servizio del Gruppo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) ed è eletto dai membri dell'Associazione appartenenti al Gruppo locale.</p> <p>§ 2. Il Pastorale di servizio del Gruppo locale o delle Comunità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) riconosce i membri che compongono il Gruppo in quanto realizzano le condizioni previste dall'art. 4; b) discerne e guida il cammino spirituale e comunitario del Gruppo; c) favorisce l'esercizio dei carismi e la promozione dei "ministeri di fatto"; d) persegue, in armonica collaborazione con la propria Chiesa locale, le finalità espresse negli artt.2 e 3 del presente Statuto. 	<p>Comunità, di cui all'art.6, § 3, devono essere preventivamente approvate dal Consiglio nazionale.</p> <p style="text-align: center;">Capo I Livello locale</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Il Pastorale di Servizio</p> <p>§ 1. Il Pastorale di servizio è eletto dall'Assemblea degli aderenti.</p> <p>§ 2. Spetta al Pastorale di servizio:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) guidare gli aderenti nel perseguire le finalità dell'Associazione previste dall'art.2 in armonica collaborazione con la Chiesa locale; b) verificare l'adesione e ammettere i nuovi aderenti, redigendo l'elenco annuale, di cui all'art.4; c) discernere e guidare il cammino comunitario dell'organismo locale per la crescita umana, spirituale ed ecclesiale degli aderenti; d) favorire l'esercizio dei carismi e la promozione dei ministeri di fatto. 	<p><i>data facoltà alle comunità (che spesso godono di statuti ad hoc approvati a livello diocesano) di avere deroghe in materia. Tale facoltà può essere esercitata solo previa approvazione del Consiglio nazionale delle regole e degli statuti propri delle Comunità, in dialogo con gli Ordinari diocesani.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p><i>Viene specificato meglio il corpo elettorale che elegge i responsabili locali. Viene specificata meglio anche la funzione di raccordo con la Chiesa locale. Le modifiche non mutano però quanto in precedenza approvato. Viene sottolineata la responsabilità dell'équipe di governo locale nella crescita umana, spirituale ed ecclesiale degli aderenti. La presenza del livello diocesano fa venir meno molte delle prerogative di rappresentanza e di collaborazione dei pastorali locali con la Chiesa locale, e pertanto si rimanda tale funzione al livello diocesano.</i></p>
--	---	---

<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>§ 1. Il Coordinatore del Gruppo locale:</p> <p>a) convoca e presiede il Pastorale di servizio del Gruppo coordinandone l'attività di servizio;</p> <p>b) promuove l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni comunicate dagli organi nazionali e regionali;</p> <p>c) svolge una costante azione di comunione all'interno del Gruppo di "Rinnovamento nello Spirito Santo" e con le altre realtà di ispirazione carismatica e promuove la collaborazione con le realtà ecclesiali locali.</p> <p>§ 2. Il Coordinatore viene eletto dai membri del Gruppo locale, in seno ai membri del Pastorale di servizio del Gruppo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Il Coordinatore locale</p> <p>§ 1. Il Coordinatore locale è eletto dall'Assemblea degli aderenti fra i componenti il Pastorale di servizio.</p> <p>§ 2. Spetta al Coordinatore locale:</p> <p>a) convocare e presiedere il Pastorale di servizio;</p> <p>b) promuovere l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Associazione;</p> <p>c) svolgere una costante azione di comunione all'interno della realtà locale dell'Associazione al fine di rafforzarne la chiara identità ecclesiale e la forte testimonianza della vita carismatica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p><i>Le modifiche sono migliorative in vista della corresponsabilità e della partecipazione attiva all'attuazione delle finalità generali della associazione. Viene sottolineata la responsabilità del Coordinatore locale circa la conformazione della realtà locale, non soltanto a una forte identità carismatica, ma anche a una chiara connotazione ecclesiale.</i></p>
	<p style="text-align: center;">Capo II Livello diocesano</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 Il Consiglio diocesano</p> <p>§ 1. Il Consiglio diocesano è composto dai coordinatori delle realtà locali, dal Comitato diocesano di servizio, ove istituito, e dal Coordinatore diocesano.</p> <p>§ 2. Spetta al Consiglio diocesano:</p> <p>a) favorire l'unità e la fraterna collaborazione fra le realtà locali;</p> <p>b) attuare gli indirizzi generali dell'Associazione stabiliti dagli organi regionali e nazionali;</p> <p>c) approvare le attività comuni proposte dal</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p><i>Il livello diocesano era completamente assente nella stesura del precedente Statuto. Si rende necessario dare dignità statutaria a una forma organizzativa e rappresentativa dell'Associazione, in realtà già esistente nella prassi da oltre un decennio. Di tale livello si va a precisare l'ambito di attività e gli organismi deputati al loro governo. Essendo una realtà che deve conformarsi a un territorio ecclesiale fortemente variegato, in presenza di diocesi con realtà locali fino a cento unità (Milano, Napoli, Roma, Palermo, ecc.), altre che detengono una media di 10/20 gruppi, e infine</i></p>

	<p>Comitato diocesano di servizio nell'ambito delle competenze di cui all'art.11;</p> <p>d) assolvere agli altri compiti previsti, a livello diocesano, dal Regolamento interno dell'Associazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 <i>Il Comitato diocesano di servizio</i></p> <p>§ 1. Il Comitato diocesano di servizio viene costituito nelle diocesi dove sono presenti Gruppi e Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo, tenuto conto del numero delle realtà locali presenti in diocesi secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Associazione.</p> <p>§ 2. Il Comitato diocesano di servizio è eletto dal Consiglio diocesano.</p> <p>§ 3. Spetta al Comitato diocesano di servizio:</p> <p>a) promuovere la diffusione della grazia del Rinnovamento, anche attraverso la costituzione di nuove realtà locali;</p> <p>b) garantire l'identità carismatica dell'Associazione e promuovere il senso di appartenenza;</p> <p>c) proporre al Consiglio diocesano le attività comuni secondo gli indirizzi generali dell'Associazione;</p> <p>d) sostenere e verificare in un fraterno accompagnamento l'attività pastorale delle realtà locali;</p>	<p><i>con molte diocesi che hanno pochi gruppi, si è scelto di basarsi sul criterio numerico per la costituzione degli organismi diocesani. Nel passato triennio il Consiglio nazionale aveva previsto la costituzione del Comitato diocesano solo in presenza di un numero di realtà locali non inferiore a dieci unità. Questo criterio, volutamente non espresso nello Statuto, sarà opportunamente specificato nel Regolamento interno dell'Associazione (cfr. art 11 § 1).</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p><i>Funzione precipua del livello diocesano è la promozione e la diffusione dell'esperienza del Rinnovamento nello Spirito Santo nella Chiesa locale. Il livello diocesano costituisce, inoltre, il primo livello di sostegno, di aiuto e di collegamento tra i gruppi e le comunità di una stessa diocesi. Per tale ragione, oltre a promuovere la nascita di nuovi gruppi e realtà (delle quali si farà garante per il riconoscimento presso il livello regionale), deve impegnarsi affinché quelle esistenti siano correttamente ancorate all'Associazione, condividendone i principi e le attività.</i></p>
--	---	---

	<p>e) proporre il riconoscimento delle realtà locali al Comitato regionale di servizio.</p> <p>§ 4. Il Comitato diocesano di servizio è presieduto dal Coordinatore diocesano, di cui all'art.12. Dove non sia costituito il Comitato diocesano di servizio, il Coordinatore diocesano ne assume le competenze in stretta collaborazione con il Consiglio diocesano di servizio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 <i>Il Coordinatore diocesano</i></p> <p>§ 1. Il Coordinatore diocesano è eletto dal Consiglio diocesano. Dove è istituito il Comitato diocesano di servizio, è eletto fra i suoi componenti.</p> <p>§ 2. Spetta al Coordinatore diocesano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) convocare e presiedere il Comitato diocesano di servizio e il Consiglio diocesano; b) svolgere azione di comunione fra le realtà locali, nonché fra queste e il livello regionale e nazionale; c) coordinare le iniziative volte alla missione e alla diffusione della grazia del Rinnovamento nello Spirito Santo; d) promuovere forme di collaborazione con le realtà ecclesiali presenti in diocesi; e) rappresentare l'Associazione presso il Vescovo e gli organi pastorali della diocesi, conferendo allo scopo eventuali deleghe. 	<p style="text-align: center;">Art. 12</p> <p><i>Il Coordinatore diocesano presiede (e in ultima analisi ne è il garante) a tutte le attività svolte a livello diocesano dal RnS. Naturalmente costituisce, in modo immediato, l'anello di congiunzione tra RnS, Vescovo e organismi pastorali della diocesi di appartenenza.</i></p>
--	--	--

<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>§ 1. Il Consiglio regionale [CR] è composto dai membri del Comitato regionale di servizio [CRS] di cui al successivo art. 10 e dai Coordinatori dei Gruppi di “Rinnovamento nello Spirito Santo” della regione o delle diocesi della regione o delle zone interdiocesane, scelti secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell’Associazione.</p> <p>§ 2. Spetta al Consiglio regionale:</p> <p>a) decidere come attuare i programmi e le iniziative nazionali e come promuovere, in sintonia con gli organismi nazionali, tutte le attività pastorali e organizzative, a livello regionale;</p> <p>b) assolvere agli altri compiti previsti, a livello regionale, dal Regolamento interno dell’Associazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>§ 1. Il Comitato regionale di servizio è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque).</p>	<p style="text-align: center;">Capo III Livello regionale</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 Il Consiglio regionale</p> <p>§ 1. Il Consiglio regionale è composto dai membri del Comitato regionale di servizio, di cui all’art.14 e dai Coordinatori delle diocesi della regione o delle zone interdiocesane.</p> <p>Nel caso in cui il numero dei coordinatori diocesani sia pari o inferiore ai membri del Comitato regionale di servizio, sono membri del Consiglio regionale anche i Coordinatori delle realtà locali del Rinnovamento nello Spirito Santo della regione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno della Associazione.</p> <p>§ 2. Spetta al Consiglio regionale:</p> <p>a) decidere come attuare i programmi e le iniziative nazionali e come promuovere, in sintonia con gli organi nazionali, tutte le attività pastorali e organizzative a livello regionale;</p> <p>b) assolvere agli altri compiti previsti, a livello regionale, dal Regolamento interno dell’Associazione;</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Il Comitato regionale di servizio</p> <p>§ 1. Il Comitato regionale di servizio è composto da un numero di membri non inferiore a cinque.</p> <p>§ 2. L’elezione del Comitato regionale di servizio viene effettuata dal Consiglio regionale.</p>	<p style="text-align: center;">Livello regionale <i>È stato abolito l’art. 13 sulle regioni</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 13 (ex 9 riformato)</p> <p><i>Non viene modificato nulla di sostanziale, mentre si sottolinea con maggior chiarezza che il Consiglio regionale può costituirsi in varie forme a seconda delle modalità e delle caratteristiche proprie di cui intende avvalersi: insieme dei Coordinatori di gruppo e comunità, o in alternativa insieme dei Coordinatori diocesani, o in alternativa insieme dei Coordinatori interdiocesani e/o zonal. L’organo così come costituito elegge il Comitato regionale.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 14 (ex 10 riformato)</p> <p><i>Viene ribadito quanto sopra già descritto. Il Comitato regionale (che in precedenza era eleggibile solo dai coordinatori di gruppo di una regione) viene eletto dal Consiglio regionale nella forma che andrà a determinarsi regione per regione.</i></p>
---	---	--

<p>§ 2. L'elezione del Comitato regionale di servizio viene effettuata dal Comitato regionale di servizio uscente e dai Coordinatori dei Pastoralisti di servizio dei Gruppi di Rinnovamento nello Spirito Santo riconosciuti nella regione. Lo stesso collegio elegge, successivamente, in seno ai membri del Comitato regionale di servizio eletti, il suo Coordinatore.</p> <p>§ 3. Il Comitato regionale di servizio riconosce come formalmente costituiti i singoli Gruppi e le Comunità.</p> <p>§ 4. Il Comitato regionale di servizio è corresponsabile con il Coordinatore regionale per l'attuazione dei programmi e delle iniziative decisi dai competenti organi a livello nazionale o deliberati a livello regionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>§ 1. Il Coordinatore regionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) convoca e presiede il Comitato regionale di servizio e ne coordina le attività pastorali ed organizzative, in ottemperanza alle direttive del Comitato nazionale di servizio [CNS] e secondo le necessità della regione; b) convoca e presiede il Consiglio regionale; c) svolge una costante azione di comunione all'interno dei Gruppi del "Rinnovamento nello Spirito Santo" e promuove la collaborazione con tutte le realtà ecclesiali esistenti nella regione; d) rappresenta i Gruppi del 	<p>§ 3. Il Comitato regionale di servizio riconosce le realtà locali su proposta del Comitato diocesano di servizio o sentito il Coordinatore diocesano, ove il Comitato diocesano di servizio non sia stato istituito.</p> <p>§ 4. Il Comitato regionale di servizio è corresponsabile con il Coordinatore regionale dell'attuazione dei programmi e delle iniziative decisi dai competenti organi a livello nazionale o deliberati a livello regionale.</p> <p>§ 5. Il Comitato regionale di servizio sostiene e verifica in un fraterno accompagnamento l'attività dei Comitati diocesani di servizio e dei Consigli diocesani.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 Il Coordinatore regionale</p> <p>§ 1. Il Coordinatore regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i componenti del Comitato regionale di servizio.</p> <p>§ 2. Spetta al Coordinatore regionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) convocare e presiedere il Comitato regionale di servizio coordinandone le attività pastorali e organizzative, in ottemperanza alle direttive del Comitato nazionale di servizio e secondo le necessità della regione; b) convocare e presiedere il Consiglio regionale; c) svolgere una costante azione di comunione tra le realtà locali del Rinnovamento nello Spirito Santo e promuovere la 	<p><i>Riprende quanto già indicato per i Comitati diocesani in ordine alla facoltà di proposta di riconoscimento delle realtà locali.</i></p> <p><i>È ripreso il principio generale di corresponsabilità e sussidiarietà.</i></p> <p><i>È il primo organo di verifica e di controllo della attività svolta a livello diocesano. Tale principio di verifica era stato già introdotto per i Comitati diocesani di servizio sui gruppi e comunità e riguarderà in solido tutti i livelli pastorali.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 15 (ex 11 riformato)</p> <p><i>Sono state introdotte solo alcune modifiche di sistemazione del testo, non sostanziali. Le attribuzioni e le competenze restano praticamente immutate.</i></p>
---	---	---

<p>“Rinnovamento nello Spirito Santo” esistenti nella regione presso la Conferenza episcopale regionale;</p> <p>e) rappresenta a tutti gli effetti, a livello regionale, l’Associazione verso l’interno e verso l’esterno.</p> <p>§ 2. Il Coordinatore regionale viene eletto secondo le modalità di cui al secondo paragrafo dell’art. 10.</p> <p style="text-align: center;">Livello nazionale</p> <p style="text-align: center;">Art. 12</p>	<p>collaborazione con le realtà ecclesiali esistenti nella regione;</p> <p>d) rappresentare l’Associazione presso la Conferenza Episcopale Regionale;</p> <p>e) rappresentare, agli effetti civili ed ecclesiali, l’Associazione nel territorio di competenza.</p> <p style="text-align: center;">Capo IV Livello nazionale</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 Assemblea Nazionale</p> <p>§ 1. L’Assemblea Nazionale è composta dai Coordinatori diocesani e dal Consiglio nazionale.</p> <p>§ 2. Spetta all’Assemblea Nazionale:</p> <p>a) svolgere una funzione propositiva e consultiva in ordine alle finalità e alle attività di cui agli artt.2 e 3;</p> <p>b) eleggere il Presidente dell’Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo;</p> <p>c) eleggere sei membri del Consiglio nazionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 17 Il Consiglio nazionale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 (nuovo)</p> <p><i>Con l’introduzione del livello diocesano si rende necessario favorire la partecipazione di tale livello alla formulazione delle linee generali della Associazione. Si è inteso, pertanto, dare vita a un organo più rappresentativo, di natura consultiva, denominato “Assemblea Nazionale”. Esso racchiude tutti i Coordinatori diocesani e il Consiglio nazionale. Tale organo è chiamato, ogni quattro anni, alla scelta del Presidente dell’Associazione e di sei componenti il Consiglio nazionale. Con tale nuovo organismo si cerca di allargare il più possibile la base partecipativa e di fare in modo che il massimo organismo di rappresentanza dell’Associazione goda della fiducia e del discernimento di una base più ampia di responsabili dell’Associazione stessa.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 17 (ex 12 riformato)</p>
---	--	--

<p>§ 1. Il Consiglio nazionale [CN] è composto dai membri del Comitato nazionale di servizio di cui al successivo art. 13 e dai Coordinatori regionali.</p>	<p>§ 1. Il Consiglio nazionale è composto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dal Comitato nazionale di servizio; b) dai Coordinatori regionali; c) da sei componenti eletti dall'Assemblea Nazionale; d) da un componente eletto da ogni regione che abbia un numero di realtà locali riconosciute superiore a cento; e) fino a quattro componenti designati dal Comitato nazionale di servizio; f) dai seguenti componenti di diritto: <ol style="list-style-type: none"> 1. il Presidente della Cooperativa Servizi RnS; 2. il Direttore della rivista ufficiale del Rinnovamento nello Spirito Santo. 	<p><i>Anche il Consiglio nazionale viene riformato in modo sostanziale. Viene allargato il numero e le modalità di composizione. Il tutto per favorire il più possibile la partecipazione a più soggetti qualificati per la composizione e la determinazione delle linee generali dell'Associazione. Rimane il principale organo di discernimento e di indirizzo dell'Associazione; luogo delle scelte fondanti e generali; luogo del confronto e di sintesi delle varie esperienze presenti nell'Associazione.</i></p>
<p>§ 2. Spetta al Consiglio nazionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) decidere gli indirizzi generali, le iniziative e i programmi nazionali, che poi saranno attuati dagli organi competenti a diversi livelli; b) redigere e modificare lo Statuto dell'Associazione e il Regolamento interno dell'Associazione; c) assolvere a tutte le funzioni di sua competenza previste dallo Statuto, dal Regolamento interno dell'Associazione e dalle norme di comportamento che regolano la vita del "Rinnovamento nello Spirito Santo"; d) nominare un componente del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione "Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo", di cui al successivo art. 17, scegliendoli tra persone 	<p>§ 2. Spetta al Consiglio nazionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) stabilire gli indirizzi generali, le iniziative e i programmi da attuare attraverso gli organi competenti ai diversi livelli; b) modificare lo Statuto e il Regolamento interno dell'Associazione nonché interpretarne le norme; c) approvare i bilanci consuntivi e preventivi; d) approvare, su proposta del Comitato nazionale di servizio, la regola delle Comunità dell'Associazione, di cui all'art.6 § 3; e) assumere le competenze stabilite dal Regolamento interno dell'Associazione. <p>§ 3. I membri del Consiglio</p>	

<p>dotate di adeguata professionalità.</p> <p>§ 3. I membri del Consiglio nazionale fanno parte di diritto dell'Assemblea dei fondatori della Fondazione "Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo", di cui al successivo art. 17.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p>§ 1. Il Comitato nazionale di servizio è composto da 9 (nove) membri, eletti dal Consiglio nazionale.</p> <p>§ 2. Lo stesso Consiglio nazionale elegge, successivamente, in seno ai nuovi membri del Comitato nazionale di servizio, il Coordinatore nazionale.</p> <p>§ 3. Il Comitato nazionale di servizio svolge una funzione propositiva in ordine alle finalità e alle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto e dà attuazione a tutte le attività pastorali ed organizzative, decise dal Consiglio nazionale, utili alla realizzazione delle finalità di cui sopra.</p>	<p>nazionale fanno parte dell'Assemblea dei fondatori della Fondazione "Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo".</p> <p style="text-align: center;">Art. 18 <i>Il Comitato nazionale di servizio</i></p> <p>§ 1. Il Comitato nazionale di servizio è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente; - il Coordinatore nazionale; - il Consigliere spirituale nazionale; - il Direttore; - altri componenti eletti dal Consiglio nazionale fino a un massimo di tre. <p>§ 2. Spetta al Comitato nazionale di servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dare attuazione a tutte le attività pastorali ed organizzative, decise dal Consiglio nazionale; b) svolgere una funzione propositiva in ordine alle finalità e alle attività di cui agli artt.2 e 3 del presente Statuto; c) indicare i nomi dei componenti da cooptare nel Consiglio nazionale, ai sensi dell'art.17 del presente Statuto; d) deliberare tutti gli atti amministrativi secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio nazionale. 	<p style="text-align: center;">Art. 18 (ex 13 riformato)</p> <p><i>La riorganizzazione del Comitato nazionale è la risposta alle seguenti esigenze: a) la crescita numerica del Rinnovamento nello Spirito Santo, con la diffusione di oltre 1.800 gruppi e comunità con almeno 150.000 tra simpatizzanti ed aderenti; b) la necessità di partecipare in modo più attivo e profondo alla vita ecclesiale; c) l'evangelizzazione e la mole di progetti conseguenti che in questi anni sono nati e cresciuti; d) la presenza sempre più diffusa ad extra del movimento nella Chiesa e nella società civile. Nel visione del precedente statuto, infatti, il CNS era soprattutto il luogo di elaborazione delle proposte e della verifica della vita associativa, con modalità e ambiti di "servizio" tutte ad intra. In tale contesto, al solo Coordinatore nazionale era richiesto un livello di impegno e un'attività ad extra di un certo rilievo (tra l'altro, nel momento storico della prima approvazione il Coordinatore nazionale era un sacerdote dedicato a tempo pieno al RnS). Nel tempo, però, la mole di lavoro e di responsabilità in capo al Coordinatore nazionale è diventata enorme. La nuova stesura prevede che il CNS diventi ancor più il luogo del governo e dell'attuazione delle scelte elaborate e decise dal Consiglio. Alle persone che lo compongono è chiesta con chiarezza una disponibilità di tempo e di impegno su campi di lavoro definiti. Per questo motivo, si stabilisce meglio la funzione del CNS e delle singole figure che lo compongono, con l'individuazione di</i></p>
--	--	--

	<p style="text-align: center;">Art. 19 <i>Il Presidente nazionale</i></p> <p>§ 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale.</p> <p>§ 2. Spetta al Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) convocare e presiedere il Comitato nazionale di servizio e il Consiglio nazionale; b) sovrintendere alle attività dell'Associazione per assicurare l'attuazione degli artt.2 e 3, in solido con il Comitato nazionale di servizio; c) rappresentare l'Associazione presso la Conferenza Episcopale Italiana, la Santa Sede e ogni altra istanza di carattere civile e sociale; d) presiedere la Fondazione Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo; e) delegare i membri dell'Associazione per funzioni specifiche, sentito il Comitato nazionale di servizio; f) delegare i singoli componenti del Comitato nazionale di servizio a rappresentare l'Associazione nelle materie di loro competenza. 	<p><i>fratelli dedicati al servizio di responsabilità e all'attuazione delle linee deliberate dal Consiglio nazionale. È prevista, inoltre, la possibilità di introdurre in aggiunta figure dedicate a progetti specifici. Il tutto senza che venga meno il principio della corresponsabilità in solido e della collegialità delle scelte.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 19 (nuovo)</p> <p><i>È introdotta la nuova figura del Presidente Nazionale, che presiede gli organismi collegiali nazionali (Consiglio nazionale e Comitato nazionale di servizio), con poteri di rappresentanza e di garanzia. Nella visione del presente statuto egli è l'ultima istanza della Associazione. È responsabile dell'adesione di tutti gli organismi di governo alle finalità espresse dallo Statuto ed è garante del rispetto dei deliberati e delle decisioni assunte in Consiglio nazionale. Per tale ragione assume in tali campi alcune funzioni in precedenza svolte dal Coordinatore nazionale, quali la lettera a) e d) dell'art.14 del precedente statuto. Gode in sede di elezione di un mandato che gli viene dato da una base rappresentativa e associativa più ampia (è eletto dalla Assemblea Nazionale). Presiedendo anche il Comitato nazionale di servizio, coordina l'attività delle figure in esso presenti, affinché siano rispondenti e attinenti alle decisioni assunte dal Consiglio nazionale.</i></p>
--	--	--

	<p style="text-align: center;">Art. 20 <i>Il Coordinatore nazionale</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 (ex 14 riformato)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>§ 1. Il Coordinatore Nazionale:</p> <p>a) convoca e presiede il Comitato nazionale di servizio e il Consiglio nazionale e coordina le attività pastorali ed organizzative dell'Associazione, in ottemperanza alle direttive del Comitato nazionale di servizio e secondo le necessità dell'Associazione medesima;</p> <p>b) coordina le attività pastorali ed organizzative dell'Associazione "Rinnovamento nello Spirito Santo";</p> <p>c) presiede di diritto la Fondazione "Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo";</p> <p>d) rappresenta l'Associazione presso la Conferenza episcopale italiana e ogni altra istanza.</p> <p>§ 2. Il Coordinatore nazionale viene eletto secondo le modalità di cui al secondo paragrafo dell'art. 11.</p>	<p>§ 1. Il Coordinatore nazionale è eletto dal Consiglio nazionale.</p> <p>§ 2. Spetta al Coordinatore nazionale:</p> <p>a) presiedere l'Assemblea Nazionale;</p> <p>b) coordinare le attività pastorali e ministeriali e organizzative dell'Associazione, favorendo in essa l'unità e la comunione;</p> <p>c) promuovere in fraterno accompagnamento la verifica dell'attività dei Comitati regionali di servizio.</p>	<p><i>La figura del Coordinatore nazionale mantiene alcune delle funzioni previste dal precedente Statuto. È una figura destinata al presidio e alla verifica delle attività pastorali e organizzative all'interno dell'Associazione. Coltiva i rapporti con i livelli regionali e diocesani, operando una verifica dei cammini regionali e diocesani, e presiede alla vita ministeriale nazionale. È responsabile delle strutture nazionali della Associazione. Svolge un costante ruolo di vigilanza e di stimolo su tutto il livello pastorale di servizio. Presiede, per ovvie ragioni di opportunità, l'Assemblea Nazionale.</i></p>
	<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>Il Consigliere spirituale nazionale</i></p> <p>§ 1. Il Consiglio nazionale sceglie il Consigliere spirituale nazionale secondo quanto disposto dall'art.24, tra i sacerdoti secolari e religiosi aderenti all'Associazione stessa, e ne chiede conferma alla Conferenza Episcopale Italiana.</p> <p>§ 2. Spetta al Consigliere spirituale nazionale:</p> <p>a) vigilare sull'ortodossia e sull'ecclesialità dell'Associazione;</p> <p>b) assicurare l'adeguato sostegno alla vita spirituale di tutta l'Associazione e alla formazione degli aderenti;</p> <p>c) presiedere la Fraternità Sacerdotale, disciplinata dal Regolamento interno dell'Associazione;</p> <p>d) coadiuvare il Presidente</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 (nuovo)</p> <p><i>Viene meglio specificata la funzione del Consigliere spirituale nazionale confermato dalla CEI. Il ruolo trova ampi riferimenti nel CIC e nella prassi dell'Associazione e non ha bisogno di esemplificazioni particolari. Un ambito proprio di competenza è la presidenza della Fraternità sacerdotale, cioè dell'insieme dei sacerdoti che dichiarano di volersi impegnare attivamente nel RnS. Si è voluto fare in modo che le relazioni ecclesiali, umane e spirituali con i sacerdoti non siano gestite solo dai livelli di Gruppo/Comunità, diocesano o regionale, ma che si possa determinare un rapporto di amicizia e di accompagnamento di tali fratelli da parte della massima autorità spirituale all'interno della Associazione. È membro di diritto del Comitato nazionale di servizio, mentre nel precedente Statuto tale ruolo non</i></p>

	<p>nei rapporti ecclesiali;</p> <p>§3 Il Consigliere spirituale nazionale partecipa alla definizione delle linee guida spirituali ed ecclesiali della associazione. Non ha diritto di voto nelle materie economiche ed amministrative della Associazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 22 <i>Il Direttore</i></p> <p>§ 1. Il Direttore è eletto dal Consiglio nazionale.</p> <p>§ 2. Spetta al Direttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assumere la responsabilità delle attività economiche, giuridiche ed amministrative dell'Associazione; b) sovrintendere alle attività organizzative e ai progetti che fanno capo alle strutture del Rinnovamento nello Spirito Santo nella visione comune dell'unica ispirazione ecclesiale; c) dirigere la Fondazione "Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo". 	<p><i>era chiaramente delineato.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 22 (nuovo)</p> <p><i>La figura del Direttore dell'Associazione era già presente nell'organizzazione dell'Associazione, ma non era prevista statutariamente. Essa ha assunto nel tempo una funzione sempre più incisiva ed importante. Si rende necessario, pertanto, specificarne la missione, delineandone poteri e ambiti di responsabilità. Il Direttore è responsabile di tutte le strutture organizzative, nonché dell'amministrazione dei beni e ed è responsabile della gestione economico - finanziaria della Associazione. Anche la direzione della Fondazione Alleanza passerebbe in capo al Direttore.</i></p>
--	--	---

<p style="text-align: center;">IV - RAPPORTI CON I VESCOVI ITALIANI</p> <p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>§ 1. Il “Rinnovamento nello Spirito Santo”, in quanto Associazione privata di fedeli, fa sue le direttive pastorali dei Vescovi a livello diocesano, regionale e nazionale, incoraggiando i propri membri a mettere a disposizione della Chiesa le loro capacità, come anche i doni e i carismi, della cui autenticità sono giudici gli stessi pastori (cf <i>Lumen Gentium</i>, n. 12).</p> <p>§ 2. I membri del Gruppo locale si impegnano, altresì, in modo responsabile e creativo nella Chiesa particolare, coinvolgendosi attivamente nei progetti pastorali della medesima.</p> <p>§ 3. Il “Rinnovamento nello Spirito Santo” può, come previsto dal can 324, § 2 del <i>Codice di Diritto Canonico</i>, scegliere attraverso i suoi organi statutari un “Consigliere spirituale”, tra i sacerdoti secolari e religiosi appartenenti alla Associazione stessa, e ne chiede conferma alla Conferenza episcopale italiana.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo IV</p> <p style="text-align: center;">RAPPORTI CON LA GERARCHIA</p> <p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>§ 1. Il Rinnovamento nello Spirito Santo, in quanto Associazione privata di fedeli, fa sue le direttive pastorali dei Vescovi a livello diocesano, regionale e nazionale, incoraggiando i propri aderenti a mettere a disposizione della Chiesa le loro capacità, come anche i doni e i carismi, della cui autenticità sono giudici gli stessi Pastori (cf <i>Lumen Gentium</i>, n. 12).</p> <p>§ 2. Gli aderenti si impegnano in modo responsabile e creativo nella Chiesa particolare, coinvolgendosi attivamente nei progetti pastorali della medesima, in un atteggiamento costante di ascolto e di dialogo con l’Ordinario diocesano.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 (ex 15 riformato)</p> <p><i>Nessuna modifica sostanziale: viene solo ridotto il titolo in quanto il paragrafo riguardante il Consigliere spirituale nazionale viene spostato all’articolo 21.</i></p>
---	---	---

	<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>I sacerdoti</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 (nuovo)</p>
	<p>§ 1. I sacerdoti, indipendentemente dal grado di coinvolgimento nell'esperienza del Rinnovamento nello Spirito Santo, assicurano al Gruppo o alla Comunità la vita sacramentale, il discernimento sulla Parola, la guida spirituale.</p> <p>§ 2. Il Pastorale di servizio della realtà locale può scegliere un Consigliere spirituale tra i sacerdoti aderenti all'Associazione, chiedendone la conferma all'Ordinario diocesano.</p> <p>§ 3. Il Consiglio o il Comitato diocesano sceglie il Consigliere spirituale diocesano, tra i sacerdoti aderenti alla Associazione stessa, e ne chiede la conferma all'Ordinario diocesano.</p> <p>§ 4. Il Comitato regionale sceglie il Consigliere spirituale regionale, tra i sacerdoti aderenti alla Associazione stessa, e ne chiede la conferma alla Conferenza Episcopale Regionale.</p> <p>§ 5. Il Consiglio nazionale sceglie il Consigliere spirituale nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 21, tra i sacerdoti aderenti alla Associazione stessa, e ne chiede la conferma alla Conferenza Episcopale Italiana.</p>	<p><i>Si rende necessario esplicitare anche statutariamente l'importanza della presenza dei Sacerdoti nell'Associazione del RnS. Con l'introduzione del livello diocesano e con la prassi in essere in molte diocesi della nomina dell'assistente spirituale diocesano, è opportuno introdurre nello Statuto tale evenienza.</i></p>

<p style="text-align: center;">V - MEZZI DI SOSTENTAMENTO</p> <p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>§ 1. Le attività ordinarie dell'Associazione sono sostenute attraverso il concorso di offerte libere degli associati, le quote sociali e i contributi associativi di qualsiasi natura che – amministrati dagli organi di servizio ai vari livelli – costituiscono il patrimonio dell'Associazione.</p> <p>§ 2. Detto patrimonio sociale – suscettibile di incremento in virtù di atti di liberalità e delle attività svolte – non può essere distribuito durante la vita dell'Associazione, è intrasmissibile sia <i>inter vivos</i> che <i>mortis causa</i> e deve essere destinato, fatta salva ogni diversa eventuale disposizione di legge, esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.</p> <p>§ 3. Il Comitato nazionale di servizio dell'Associazione predisporrà ogni anno, successivamente alla Convocazione nazionale, un rendiconto economico e finanziario dell'attività dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale entro il termine di quattro mesi dalla conclusione della predetta Convocazione.</p> <p>§ 4. Al fine della predisposizione del rendiconto di cui al p. 3, i Coordinatori regionali faranno pervenire al Coordinatore nazionale, entro il mese di giugno di ogni anno, i dati riepilogativi</p>	<p style="text-align: center;">Titolo V</p> <p style="text-align: center;">MEZZI DI SOSTENTAMENTO</p> <p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p>§ 1. Le attività dell'Associazione sono sostenute attraverso il concorso di offerte libere degli aderenti, di quote sociali e di contributi di qualsiasi natura che costituiscono il patrimonio dell'Associazione amministrato dal Consiglio nazionale e dai Comitati regionali di servizio, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento interno dell'Associazione.</p> <p>§ 2. Detto patrimonio sociale, suscettibile di incremento in virtù di atti di liberalità e delle attività svolte, non può essere distribuito durante la vita dell'Associazione ed è intrasmissibile.</p> <p>§ 3. Il Comitato nazionale di servizio predispose ogni anno il bilancio previsionale entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente e il rendiconto economico e finanziario dell'attività dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale entro sei mesi dalla fine dell'esercizio di competenza.</p> <p>§ 4. Per tutte le manifestazioni pubbliche indette dall'Associazione, nel corso delle quali si svolgano anche attività aventi rilevanza economica, l'Associazione può avvalersi della Fondazione "Alleanza del Rinnovamento nello Spirito Santo".</p> <p>§ 5. Tutti gli organi dell'Associazione, in particolare i Pastoral di servizio delle realtà locali, sono impegnati per garantire l'adeguato sostegno</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 (ex 17 riformato)</p> <p><i>Nessuna modifica sostanziale. Viene snellito e reso più chiaro nelle competenze e responsabilità. È sottolineato come al sostegno economico debbano concorrere tutte le realtà locali. L'approvazione del bilancio annuale è sganciata dall'evento della Convocazione Nazionale e riportata in termini di diritto nell'ambito dei termini ordinari previsti dalla prassi e dalle leggi.</i></p>
---	--	---

<p>dei movimenti economico-finanziari attinenti all'attività svolta a livello regionale.</p> <p>§ 5. Per tutte le manifestazioni pubbliche indette dall'Associazione, nel corso delle quali si svolgano anche attività aventi rilevanza giuridico - economica, l'Associazione "Rinnovamento nello Spirito Santo" si potrà avvalere della Fondazione "Alleanza del Rinnovamento nello Spirito", nonché delle Cooperative e di ogni altra struttura nata per volontà dell'Associazione "Rinnovamento nello Spirito Santo" o comunque operante nell'orbita dell'Associazione, per volontà della medesima o in virtù di accordi con essa sottoscritti.</p> <p>VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p> <p>Art. 18</p> <p>In caso di scioglimento dell'Associazione – che dovrà essere deliberato dal Consiglio nazionale, con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto – gli eventuali beni mobili di sua proprietà saranno devoluti, fatti salvi i diritti acquisiti e le volontà degli offerenti (cf CDC, can 326, § 1 e § 2), a istituzioni aventi finalità analoghe, indicate dalla Conferenza episcopale italiana.</p>	<p>economico alle attività di cui all'art.3.</p> <p>Titolo VI</p> <p>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p> <p>Art. 26</p> <p><i>Scioglimento dell'Associazione</i></p> <p>In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto, gli eventuali beni di sua proprietà saranno devoluti, fatti salvi i diritti acquisiti e le volontà degli offerenti (cf CIC, can 326, § 2), a istituzioni aventi finalità analoghe, indicate dalla Conferenza Episcopale Italiana.</p> <p>Art. 27</p> <p><i>Modifiche dello Statuto</i></p> <p>Eventuali modifiche al presente</p>	<p>Art. 26 (ex 18 riformato)</p> <p><i>La modifica riguarda soltanto il quorum dei voti da raggiungere per lo scioglimento dell'Associazione. Considerata la grandezza e la strutturazione della stessa si è ritenuto innalzare dai 2/3 ai 3/4 il quorum deliberativo per lo scioglimento.</i></p> <p>Art. 27 (nuovo)</p> <p><i>La materia era completamente assente. Si è introdotto un principio di</i></p>
--	---	---

<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p>Per eventuali dubbi interpretativi e per quanto non esplicitamente espresso nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del <i>Codice di Diritto Canonico</i>, alla nota pastorale della Commissione episcopale per il laicato della Conferenza episcopale italiana su “Le aggregazioni laicali nella Chiesa” e, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia di Associazioni.</p>	<p>Statuto sono deliberate dal Consiglio nazionale, che decide con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, ed entrano in vigore dopo la ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 <i>Norma finale</i></p> <p>Per eventuali dubbi interpretativi e per quanto non esplicitamente espresso nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice di diritto canonico, alla nota pastorale della Commissione episcopale per il laicato della Conferenza episcopale italiana su “Le aggregazioni laicali nella Chiesa” e, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile in materia di Associazioni.</p>	<p><i>garanzia. Allo stato attuale, in assenza di una norma specifica, le modifiche statutarie sono possibili con il 50% più uno dei voti del Consiglio Nazionale.</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p><i>Nessuna modifica.</i></p>
--	--	--